

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Oneri finanziari deducibili nel Lbo se non è provato un intento elusivo***

di **Fabio Landuzzi**

La  
**CTR Lombardia** con la  
**sentenza n.4539/14** ha affrontato un interessante caso relativo ad una complessa  
**operazione di riorganizzazione** delle attività di un gruppo imprenditoriale. La lite fiscale era  
sorta in quanto  
**l'Amministrazione Finanziaria** aveva  
**contestato che l'intera complessa operazione** non sarebbe stata diretta nel concreto a separare  
alcune attività (distribuzione e logistica) da altre (produzione), bensì fosse in fin dei conti tesa  
a recare un  
**vantaggio finanziario alla casa madre**; ossia, che l'operazione fosse diretta ad  
**indebitare la società accertata**, gravandola di interessi e oneri finanziari, per fare affluire  
liquidità alla casa madre.

Di conseguenza, veniva contestata dall'Ufficio delle Entrate l'  
**omessa rilevazione di ricavi per presunte prestazioni finanziarie** rese a favore della casa  
madre, nell'assunto che l'operazione fosse stata finalizzata a perseguire esigenze non riferibili  
all'impresa bensì che la stessa fosse funzionale rispetto a strategie della casa madre. In  
sostanza, si contestava che l'intera operazione di riorganizzazione fosse nei fatti tesa a  
**dissimulare una prestazione finanziaria**  
**a favore della casa madre**, in assenza di un corrispettivo.

Dopo il giudizio di primo grado, negativo per il contribuente, si è quindi giunti alla  
**decisione del giudice di appello** il quale  
**ha accolto il ricorso** riformando la sentenza precedente ed accogliendo quindi le doglianze del  
ricorrente.

La disamina compiuta dalla CTR Lombardia parte da alcuni  
**principi** già affermati dalla  
**giurisprudenza di Cassazione (sentenza n.1372/11)**, osservando peraltro che nel caso di specie  
l'Amministrazione Finanziaria non aveva contestato la complessiva operazione sotto il profilo  
di un'eventuale elusività, e neppure per possibili criticità avuto riguardo alla allocazione dei  
costi od alla loro congruità.

Ne esce un'affermazione di

**legittimità dell'operato del contribuente** quando si tratti di **riorganizzazioni societarie** in cui vi sia la **compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali** che non necessariamente devono identificarsi in un'attesa di immediata redditività dell'operazione; infatti, le **ragioni** che portano l'impresa ad eseguire un'operazione complessa possono anche essere **di carattere organizzativo**, ovvero essere volte **a migliorare la struttura del business** ed a renderla più efficiente in una prospettiva economico-aziendale comunque apprezzabile.

In questo contesto, dove l'Amministrazione Finanziaria non mette in discussione la sussistenza di ragioni extrafiscali dell'operazione, la giurisprudenza della Cassazione, ripresa nella sentenza qui in commento, riconosce che **il sindacato dell'Amministrazione** stessa **non può spingersi** sino ad **imporre** all'impresa **la scelta di uno strumento di ristrutturazione** diverso fra quelli giuridicamente accessibili, per il solo motivo che detto strumento avrebbe determinato un maggiore carico fiscale.

La scelta del contribuente non può quindi essere considerata abusiva, secondo la giurisprudenza citata, se essa si sostanzia nella fusione di entità legali piuttosto che nella loro conservazione separata, quando la **scelta compiuta non risulti appunto né artificiosa** e né tale da generare un potenziale risparmio d'imposta non qualificabile come indebito, tenuto conto delle **ragioni economico-industriali sottostanti** all'operazione stessa.

La sentenza qui in commento segna quindi un ulteriore passo verso la **chiarificazione delle complesse operazioni** che, a volte con percorsi anche più o meno articolati, sono comunque riconducibili alla casistica tipica del **leveraged buy out**.